



TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

SENTENZA

nel procedimento n. 4/17

BRB Ivrea Associazione Sportiva Dilettantistica c/ Bocciofila La Perosina A.S.D.

- Marko Beakovic - Leo Brnic - F.I.B.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 30 del R.D.G. F.I.B., la BRB Ivrea Associazione Dilettantistica (*rectius* BRB Ivrea) adiva codesto Tribunale Federale per ottenere *“l’annullamento - previa emissione di misure cautelari della decisione della FIB, n. prot. 2537/segr. del 20 settembre 2017 (e comunicata all’indirizzo ordinario mail della società in data 20.09.2017) a firma del segretario sig. Riccardo Milana, su delibera del Consiglio Federale FIB del 15.09.2017 e previo parere del Giudice Sportivo nazionale FIB emesso in data 13.09.2017, con cui è stato dato parere finale favorevole al trasferimento dei tesserati della Società Marko Beakovic e Leo Brnic ritenendo non sussistessero motivi ostativi al rilascio dei relativi nulla osta”*.

In particolare, chiedeva **“in via cautelare”**: adottare, inaudita altera parte, un provvedimento di sospensione del Campionato di Serie A- Categoria Volo - stagione 2018, con inizio in data 21.10.2017, fintanto che il presente ricorso non verrà deciso nel merito. **Nel merito**: annullare gli atti in epigrafe in quanto illegittimi e, per l’effetto, dichiarare nei confronti dei tesserati l’insussistenza di qualsivoglia richiesta di nulla osta presentato nei confronti della società entro il termine perentorio del 24.04.2017 e la permanenza del vincolo societario con la

BRB per la stagione 2018, con ogni conseguenza di legge anche in punto di vittoria di onorari e spese di giudizio”.

Con decreto 04.10.2017, il Tribunale Federale disponeva la trasmissione degli atti ai controinteressati (La Bocciofila La Perosina A.S.D. - Marko Beakovic - Leo Brnic - F.I.B.) e fissava l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare alla data del 10.10.2017.

Si costituiva ritualmente la Bocciofila La Perosina A.S.D. contestando le avverse difese e chiedendone il rigetto. Rimanevano contumaci i sigg.ri Marko Beakovic e Leo Brnic e la F.I.B..

Non risultando correttamente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza all'Avvocato della ricorrente ed ai due atleti interessati, la causa veniva rinviata per i medesimi incombeni alla data del 17.10.2017.

In quella sede compariva l'avv. Niccolò Bellazzini per la società ricorrente insistendo nell'accoglimento dell'istanza di sospensione.

Con ordinanza del 16.10.2017, il Tribunale rigettava la domanda cautelare non sussistendone i presupposti per la sua adozione e rinviava per trattazione del merito alla data del 07.11.2017.

Alla detta udienza, compariva l'avv. Manuel Rolando per la Bocciofila La Perosina A.S.D., il quale dopo breve discussione, precisava le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo la condanna alle spese di parte ricorrente.

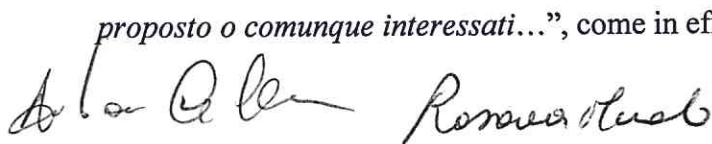
La causa veniva decisa in data 07.11.2017, come da dispositivo letto in udienza.

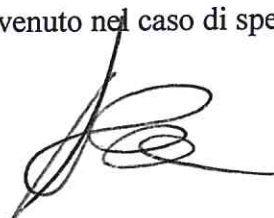
Il Tribunale di riservava il termine di giorni 10 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità del ricorso presentata da parte resistente per non aver, parte ricorrente, notificato l'atto introduttivo agli atleti Leo Brnic e Marko Beakovic quali soggetti direttamente interessati.

L'eccezione in questione si prospetta infondata e, pertanto, deve essere rigettata in quanto, ai sensi dell'art. 30, co. 2, R.G.D., in combinato con l'art. 32, co. 1 R.G.D, il ricorso: *“deve essere presentato al Tribunale Federale...”* che, dopo aver fissato l'udienza *“lo trasmette ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati...”*, come in effetti avvenuto nel caso di specie.

 Alessandro Romagnolo



Nel merito, il ricorso presentato dalla BRB Ivrea è infondato e va rigettato.

La richiesta di nulla osta formulata dai tesserati Leo Brnic e Marko Beakovic deve intendersi valida ed efficace.

Partendo dal dato normativo, l'art. 3 del Regolamento Atleti e Giocatori, in vigore all'epoca dei fatti, recitava che *"per l'anno agonistico successivo, gli atleti iscritti nella rosa nel predetto Campionato possono richiedere il nulla osta al trasferimento di Società per l'anno agonistico successivo solamente nel termine di 15 giorni successivi alla data finale del campionato di Serie A"*.

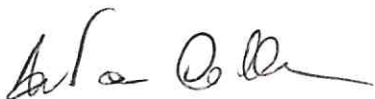
Il Regolamento nulla disponeva in merito alle modalità di invio di tale richiesta, lasciando intendere che la stessa potesse esplicitarsi in ogni forma idonea a raggiungere la finalità prescritta.

Ciò premesso, esaminando la documentazione in atti, risulta per *tabulas* che i tesserati Leo Brnic e Marko Beakovic, con due distinte domande datate e sottoscritte il 20.04.2017 (docc. 2-3, memoria Bocciofila La Perosina), richiedevano il rilascio del nulla osta al trasferimento di società per la stagione 2017/2018 e compilavano e sottoscrivevano, altresì, in pari data, il modulo federale di richiesta di nulla osta al trasferimento (docc. 4-5, memoria Bocciofila La Perosina).

Tali istanze, unitamente ai moduli per il rilascio del nulla osta, venivano inviate alla BRB Ivrea, quale allegato, tramite mail del 22.04.2017, alle ore 07.53, dall'indirizzo marko.beakovic@gmail.com all'indirizzo della società brbivrea@gmail.com.

La medesima comunicazione, con i relativi allegati, era inviata in pari data, sempre alle ore 7.53 anche all'indirizzo mail del Sig. Renato Battaglino - renatobattaglino@tiscali.it - (docc. 6-7, memoria Bocciofila La Perosina), ai tempi direttore sportivo della BRB Ivrea (come da documentazione assunta d'ufficio dal Collegio).

Non solo, la richiamata mail completa degli allegati veniva inoltrata anche dalla stessa Bocciofila La Perosina (per il tramite del tesserato Michele Data) in pari data, alle ore 8.43 agli indirizzi mail della società BRB Ivrea (brbivrea@gmail.com) e del direttore sportivo Renato Battaglino (renatobattaglino@tiscali.it) (doc 8, memoria Bocciofila La Perosina).



I suddetti documenti erano spediti anche a mezzo servizio postale alla BRB Ivrea, all'indirizzo Salassa (TO), Via Don M. Porporato n 9, con raccomandata spedita il 22.04.2017 e ritornata al mittente per compiuta giacenza (doc 9, memoria Bocciofila La Perosina).

Quanto sopra dimostra inequivocabilmente che la richiesta di nulla osta dei tesserati Leo Brnic e Marko Beakovic è pervenuta alla ricorrente, entro 15 giorni dalla fine del campionato di serie A volo (conclusosi il 09.04.2017), come previsto dall'art. 3 punto b) del Regolamento degli Atleti e dei Giocatori.

Per ciò che concerne la conoscenza, ovvero, la conoscibilità delle richiamate comunicazioni da parte della BRB Ivrea, non possono non considerarsi le dichiarazioni, aventi natura confessoria, dalla medesima rese a pag. 2, punto 2 del ricorso, dove conferma di aver ricevuto la mail del 22.04.2017, ore 7.53, inviata all'indirizzo mail della società brb.ivrea@gmail.com (indirizzo societario comunicato alla Federazione) e proveniente dall'indirizzo mail marko.beakovic@gmail.com, contenenti appunto le richieste di nulla osta per i due tesserati e le due note di accompagnamento per ciascuno indirizzate a BRB Ivrea, via Don M. Porporato n 9, 10080 Salassa (TO) - Sede. Documentazione questa prodotta dalla stessa ricorrente (cfr. doc. 3 allegato al ricorso della BRB Ivrea).

La BRB Ivrea, a pagina 2, punto 3, ammette altresì la ricezione della medesima mail e dei medesimi allegati (denominati impropriamente note di accompagnamento) anche da parte del Sig. Renato Battaglino (renatobattaglino@tiscali.it), direttore sportivo della società (cfr. doc. 4 allegato al ricorso della BRB Ivrea).

Ed ancora, a pagina 3, punto 4 del ricorso, riconosce inoltre di aver ricevuto la medesima mail completa di allegati anche dalla posta elettronica del Sig. Michele Data agli indirizzi mail della società e del Sig. Renato Battaglino.

Alla luce di quanto sopra illustrato, ogni ulteriore censura riguardante la modalità di invio o la non chiara paternità dei domini o ancora che la sede dove è stata inviata la raccomandata non fosse quella legale o altro, sono irrilevanti ai fini del decidere e comunque infondati.

In primo ordine, nel caso di specie, non vi è dubbio, che le richieste di nulla osta alla società BRB Ivrea, come pure i moduli federali di richiesta di nulla

4

osta sono stati redatti e sottoscritti dai tesserati Leo Brnic e Marko Beakovic. Pertanto, la provenienza di tali documenti è certamente e documentalmente riconducibile ai tesserati e tale sottoscrizione non è stata contestata, né disconosciuta dalle parti.

In secondo ordine, deve rilevarsi che le richieste sottoscritte dal tesserato possono essere inoltrate alla società d'appartenenza in ogni modo atto a renderle conoscibili al destinatario, come previsto dal Regolamento Atleti e Giocatori vigente all'epoca dei fatti; ciò che rileva, invero, circa la provenienza è la sottoscrizione in proprio della richiesta di nulla osta e del relativo modulo federale, non già il mezzo con cui detti documenti sono trasmessi.

In terzo ordine, comunque, non vi sono dubbi circa la paternità degli indirizzi mail per il tramite dei quali sono state rimesse le richieste di nulla osta ed i moduli federali sottoscritti da ciascun tesserato.

In particolare, l'indirizzo mail marko.beakovic@gmail.com è certamente riconducibile al tesserato Marko Beakovic, come dallo stesso riconosciuto ed affermato nella dichiarazione in atti (doc 10, memoria Bocciofila La Perosina).

Tale assunto è comprovato anche dal dettaglio dell'account mail del medesimo tesserato (doc. 11, memoria Bocciofila La Perosina) nonché dalla mail del 31.07.2017 (doc. 12, memoria Bocciofila La Perosina), con la quale gli atleti presentavano il ricorso al Consiglio Federale per i fatti di causa.

Anche per le notifiche del presente procedimento, la Segreteria ha utilizzato questo indirizzo mail, l'unico comunicato dall'atleta.

Inoltre, si osserva come la stessa BRB Ivrea fosse ben edotta della paternità del suddetto indirizzo mail in capo al tesserato Marko Beakovic, in quanto vi era stato in precedenza uno scambio di mail tra lo stesso ed il Sig. Renato Battaglino - come da mail del 18 aprile 2017 - con la quale il giocatore rimetteva alla società i documenti d'identità propri e del Sig. Leo Brnic (doc 13, memoria Bocciofila La Perosina).

Ad ogni modo, deve rilevarsi che la ricorrente, seppur oppone qui le predette eccezioni, ha omissso, all'epoca dei fatti, di contestare tempestivamente la provenienza e/o paternità delle comunicazioni stesse, chiedendo chiarimenti o conferme al riguardo.

Deve, quindi, inferirsi la natura strumentale della denuncia.



Per quanto riguarda la mail ricevuta dalla ricorrente da parte del Sig. Data Michele, valgono le medesime considerazioni già svolte in relazione alla libertà dei mezzi di comunicazione in vista del raggiungimento dello scopo, rilevando unicamente la conoscenza, ovvero, la conoscibilità, da parte della destinataria, delle richieste di nulla osta e dei relativi moduli Federali, debitamente sottoscritti dai tesserati.

In ultimo, in merito all'invio della raccomandata alla BRB Ivrea, presso l'indirizzo di Salassa, Via Don M. Porporato n 9, si osserva come il suddetto indirizzo sia chiaramente riconducibile alla società, come risulta dall'estratto del fascicolo della Coppa Europa stagione 2016/2017 (doc. 14, memoria Bocciofila La Perosina), contenente i dati ed i recapiti, forniti dalle società iscritte.

Peraltro, il Regolamento Atleti e Giocatori, vigente all'epoca dei fatti, non prevedeva l'invio delle richieste di nulla osta tassativamente alla sede legale della società.

E' pacifico, infine, che la raccomandata non recapitata per compiuta giacenza comporta una legale conoscenza in capo al destinatario.

In conclusione, codesto Collegio non può che condividere e confermare il parere emesso dal Giudice Sportivo il 13.09.2017, secondo cui, ai sensi del 2712 c.c., l'inoltro di una comunicazione a mezzo mail è considerata a tutti gli effetti mezzo valido ed efficace per portare a conoscenza di terzi la propria volontà, a meno che questi non ne disconoscano il contenuto, il ricevimento e la provenienza.

La BRB Ivrea non ha disconosciuto, né contestato, la ricezione delle suddette mail, il contenuto delle stesse ed ancor più degli allegati (richieste di nulla osta del 20.04.2017 e dei moduli di federali di nulla osta del 20.04.2017 definiti impropriamente note di accompagnamento); le comunicazioni, pertanto, hanno raggiunto indubbiamente il loro scopo.

Vista anche la raccomandata inviata, si ritiene che l'onere di comunicazione sia stato oltremodo assolto dai resistenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che le richieste di nulla osta di trasferimento, inviate in data 22.04.2017 dai giocatori Leo Brnic e Mark Beakovic alla BRB Ivrea siano tempestive, valide ed efficaci a tutti gli effetti.

 Roberto Rossetti



La domanda della BRB Ivrea non merita, pertanto, accoglimento.

Il Collegio decide come da dispositivo letto all'udienza del 07.11.2017,
qui da intendersi integralmente richiamato e riportato.

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco



Avv. Damiano Carrese



Avv. Rossana Muolo



Si comunichi a cura della Segreteria del Tribunale a:

- avv. Niccolò Bellazzini per la BRB Ivrea Associazione Sportiva Dilettantistica;
- avv. Manuel Rolando per la Bocciofila La Perosina A.S.D.;
- Marko Beakovic;
- Leo Brnic;
- F.I.B.

Roma, 15.11.2017

DEPOSITATO OGGI

Roma, 15.11.2017

La Segreteria

